



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Codice Ente CO-35032

COPIA

DELIBERAZIONE N. 74

in data: 27.12.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 ALLA DATA DEL 31.12.2018. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 2019. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** presso Sala Lorenzo Bandini (ex Reggio Pool) – Via IV Novembre n. 15, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l'appello alla presente deliberazione risultano:

| | | | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| 1) ANGELI ROBERTO | Presente | 11) STORCHI GIUSEPPE | Presente |
| 2) MONTANARI LINO | Presente | 12) MUTO SALVATORE | Presente |
| 3) MOLON CLAUDIA | Presente | 13) PAPPADIA ANTIMO | Presente |
| 4) FACCHINI MARIANNA | Presente | | |
| 5) ZANONI IVAN | Presente | | |
| 6) LEARDINI GIORGIA | Presente | | |
| 7) DAOLIO INGRID | Presente | | |
| 8) MARINELLI CHIARA | Presente | | |
| 9) DE PRIZIO GAETANO | Presente | | |
| 10) SCARAVELLI GAETANO | Presente | | |

Totale presenti: 13

Totale assenti : 0

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ARCH. ANGELI ROBERTO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

N. 74 in data 27.12.2019

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 ALLA DATA DEL 31.12.2018. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 2019. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco, Michelini Aldo, Oliverio Maria Luisa e Arioli Livia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi legislativi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa;

CHE in proposito è stato previsto l'obbligo per gli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni dirette ed indirette, dal comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che, al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo nel settore delle partecipazioni societarie pubbliche e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina della materia, è stata emanata la legge delega 7 agosto 2015 n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, in particolare, all'articolo 18 reca i criteri di delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni;

VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune delle disposizioni del citato articolo 18 della legge 124/2015;

ATTESO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., tutte le pubbliche amministrazioni avevano l'obbligo di effettuare, entro il 30 Settembre 2017 una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle da alienare, quale aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato ai sensi del comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

DATO ATTO che l'art. 20 del citato testo unico prevede altresì che, ferma la revisione straordinaria di cui al citato art.24, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, e ricorrendone i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, procedere all'approvazione del piano di razionalizzazione;

DATO ATTO che questo Comune, in applicazione delle norme sopra richiamate, ha approvato:

- il piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento a firma del Sindaco Roberto Angeli in data 31/03/2015 e la successiva relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015, datata 31/03/2016;
- la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, ai sensi del citato articolo 24 (Revisione straordinaria delle Partecipate) del T.U.S.P, con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 28.09.2017, in conformità alle Linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.19 del 19 Luglio 2017; tale atto ricognitivo costituisce ai sensi dell'art.24, comma 2, del T.U.S.P aggiornamento del piano adottato in base all'art. 612 prima citato;
- la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2017 – revisione 2018, con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 17.12.2018 in conformità alle Linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.19 del 19 Luglio 2017, con la quale si è disposto:

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute da questo Comune, alla data del 31 Dicembre 2017;
2. DI PRECISARE che, viene confermato il possesso delle quote possedute da questo Comune nelle seguenti società:
 - Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia;
 - S.A.BA.R. Spa;
 - S.A.BA.R. Servizi srl;
 - Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl;
 - AGAC Infrastrutture Spa;
 - LEPIDA Spa;
 - IREN Spa;
3. DI CONFERMARE l'alienazione delle quote di proprietà del Comune di Reggio Emilia relative alla seguente partecipazione societaria:

| Denominazione società partecipata | Motivazione della scelta |
|---|--|
| <i>Piacenza Infrastrutture S.p.a. percentuale di partecipazione 0,38%</i> | <i>Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A)</i> |

PRECISATO che le procedure di alienazione di Piacenza Infrastrutture S.p.a. sono state avviate già nel corso dell'anno 2018 ma alla data della presente deliberazione non si sono ancora concluse;

CHE inoltre veniva stabilito che la partecipazione nella società AGAC INFRASTRUTTURE SPA doveva essere oggetto di contenimento dei costi di funzionamento in conformità al piano di razionalizzazione predisposto dai soci di maggioranza;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ATTESA quindi, la necessità di procedere entro il 31 dicembre (art.20 co.3) del corrente anno agli adempimenti di cui al più volte richiamato articolo 20 del T.U.S.P. ed eventualmente all'approvazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo unico;
- b. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, T.U.S.P.;
- c. che siano previste dall'art. 20, co. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del DLgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 61 del 17/12/2016 è stato approvato il Progetto di Scissione parziale di ramo d'azienda di S.A.B.A.R. Spa in favore di S.A.B.A.R. Servizi Srl – Integrazione dell'art. 4 dello Statuto di S.A.B.A.R. Servizi Srl;

EVIDENZIATO che cinque delle otto società partecipate di questo Ente vedono come soci tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, mentre le tre restanti sono detenute solo dagli otto Comuni, compreso questo Ente, facenti parte dell'Unione Comuni Bassa Reggiana;

EVIDENZIATO che l'apposita Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo in materia di società a partecipazione pubblica, costituita dal Dipartimento del Tesoro ha predisposto, in data 21.11.2019, specifiche Linee di indirizzo, per la redazione del provvedimento da adottare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione tecnica, così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del tusp che rappresenta una relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 62 del 17/12/2018 con l'esposizione dei risultati conseguiti dei tempi e modalità di attuazione (allegato B);

PRESO ATTO che la revisione oggetto della presente deliberazione non comporta alcuna modifica delle previsioni del bilancio dell'Ente, né dei suoi equilibri; il Piano in oggetto, non determina altresì alcuna modifica nelle modalità di gestione dei servizi né alcuna reinternalizzazione dei medesimi, né del relativo personale dipendente;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.49 comma 1, art. 147 bis comma 1, del T.U.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

D. Lgs.267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 7/12/2012, n.213, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Pappadia Antimo del gruppo “Movimento 5 Stelle – Ilblogdellestelle.it”), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Reggio Emilia, alla data del 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che lo stesso è stato redatto attenendosi alle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro “revisione periodica delle partecipazioni pubbliche- art. 20 D.Lgs n. 175/2016”;
2. DI PRECISARE che viene confermato il possesso delle quote detenute direttamente da questo Comune nelle seguenti società:
 - AGAC Infrastrutture Spa;
 - Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia;
 - LEPIDA Spa;
 - IREN Spa
 - S.A.BA.R. Spa;
 - S.A.BA.R. Servizi srl;
 - Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl;
3. DI CONFERMARE l'alienazione delle quote di proprietà del Comune di Reggio Emilia relative alla seguente partecipazione societaria:

| <i>Denominazione società partecipata</i> | <i>Motivazione della scelta</i> |
|---|---|
| Piacenza Infrastrutture S.p.a. percentuale di partecipazione 0,38% | Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A) |

4. DI APPROVARE la Relazione Tecnica (ALLEGATO B) quale relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 17/12/2018;
5. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Reggio Emilia, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, alla Struttura di “Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Partecipazioni del portale web del Tesoro, al seguente indirizzo:
<https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

6. DI INCARICARE il Responsabile di Area di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m.

DOPODICHE'

Considerata l'urgenza di provvedere in merito entro la data del 31 dicembre 2019.

Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Pappadia Antimo del gruppo "Movimento 5 Stelle – Ilblogdellestelle.it"), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

Il Segretario

F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Publicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell'art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì _____

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì _____

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO
